



Mestre, 12.10.2016  
Prot. n° 2016/478182

ORDINANZA n. 2016/665

OGGETTO: misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento. Stagione 2016 - 2017.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- l'analisi dei dati raccolti nel 2015 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale, raffrontata con i dati degli ultimi anni, ha evidenziato alcuni elementi di criticità, in particolare per quanto riguarda le polveri sottili e il benzo(a)pirene;

Considerate:

- la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- le proposte formulate dalla Regione Veneto in occasione delle ultime convocazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) circa un sistema di azioni da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;
- che tali proposte sono state opportunamente declinate alla realtà locale veneziana in modo tale da rendere più strutturali le misure di contenimento



degli inquinanti da adottarsi al verificarsi delle circostanze di inquinamento più acute, e ciò secondo uno schema di intervento approvato dalla Giunta Comunale con DGC n. 289 del 05/10/2016;

Richiamati:

- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- la DGC n. 289 del 05/10/2016 *"linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette - limitazioni al traffico veicolare e all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento. Stagione 2016 - 2017"*;

Visti:

- il DPR n. 74/2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005"*, in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"* e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

ORDINA

a tutta la cittadinanza di applicare, **nel periodo intercorrente tra il 15 Ottobre 2016 e il 15 aprile 2017**, le seguenti limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale:

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:

17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;

2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti...) alimentati a combustibili liquidi o solidi;



3. divieto, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006, di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania nei giorni 5 e 6 gennaio 2017.

### ESCLUSIONI

Relativamente al punto 1, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013.

### ORDINA INOLTRE

il divieto di utilizzo di tutti gli impianti e apparecchi di riscaldamento civili alimentati a biomassa (se sono presenti altri sistemi di riscaldamento) **qualora ARPAV registri il superamento per 3 giorni consecutivi del limite giornaliero di 100 µg/m<sup>3</sup> di polveri sottili (PM<sub>10</sub>)** e preveda il perdurare di condizioni di stabilità atmosferica.

Di tali circostanze verrà data informazione attraverso un comunicato stampa e il sito istituzionale, e il divieto rimarrà in vigore fino al 15 aprile 2017.

### SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

### MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

### DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- Che il presente provvedimento venga notificato a:
  - Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - Comando di Polizia Locale;
  - USL competente per territorio;
  - ARPAV Dipartimento Provinciale;
  - Prefettura;



- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Città metropolitana di Venezia.

### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Anna Bressan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Bressan", written over a light blue rectangular background.